



Comm.Trib. Reg. Lazio

Sezione II

Sentenza del 18/02/2005 n. 5

Intitolazione:

PUBBLICITA' - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA E DEL DIRITTO - TARIFFA
- Il tributo e' dovuto sulla base dell'autorizzazione comunale e non delle dimensioni o del numero dei messaggi.

Massima:

L'art. 7 del DLG n. 507 del 15/11/1993, che disciplina l'imposta sulla pubblicita', detta una serie di regole per l'applicazione di questo tributo comunale stabilendo, al primo comma, che l'imposta si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui e' circoscritto il mezzo pubblicitario utilizzato, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuto. Il Legislatore non ha, quindi, collegato l'imposizione alle dimensioni o al numero dei messaggi pubblicitari, bensì alla superficie della figura in cui e' circoscritto il mezzo pubblicitario, sicche' l'imposta di pubblicita' e' dovuta non in relazione all'uso che dell'impianto viene fatto da parte dell'utente, nella cui disponibilita' rimane l'intera superficie dichiarata e concessa, ma sulla base della prescritta autorizzazione comunale.

Testo:

La - X - srl presentava ricorso avverso 4 avvisi d'accertamento per il pagamento dell'imposta di pubblicita', relativa all'anno 1995, per l'impianto pubblicitario di cui all'autorizzazione n.336/1111.

Eccepiva:

1-il Comune di Roma pretende il pagamento nella misura annuale in base all'art. 8, punto e, del Regolamento comunale, in violazione,oltre che degli artt. 3 e 53 della Costituzione, anche dell'art. 12 del D.Lgs n.507/73;

2- gli accertamenti sono stati calcolati senza la detrazione dello spazio della cornice e senza tenere conto dei pagamenti in precedenza versati.

Chiedeva l'annullamento degli accertamenti ed in via subordinata l'esclusione delle sanzioni ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs n. 546/92.

Il Comune di Roma si costituiva in giudizio osservando che l'art. 8, tab. 1, lett. c) del Regolamento di attuazione del D.Lgs n. 507/93, fissando una presunzione assoluta, dispone che per le affissioni dirette, anche per conto altrui, su apposite strutture adibite all'esposizione ed autorizzate dal Comune, la tariffa base e' di L. 32.000 per ogni mq di superficie dell'impianto e per anno solare, indipendentemente dal numero dei messaggi diffusi.

Tale disposizione e' stata condivisa dal TAR del Lazio e da numerose CT di merito.

La determinazione della superficie e' quella prevista dall'art.7 del D.Lgs. n. 507/93: la superficie imponibile del mezzo pubblicitario e' data dalla concessione o dall'autorizzazione, al netto di ogni elemento accessorio, per cui se il mezzo pubblicitario e' stato autorizzato per 36 mq e se la cornice ha una superficie di 1 mq, il totale imponibile e' di 36 mq. Chiedeva il rigetto' del ricorso con condanna al pagamento delle spese di giudizio.

La I Sezione della Commissione Tributaria provinciale di Roma, con sentenza n.33A, depositata il 20/05/02, accoglieva il ricorso ritenendo "che con l'art. 145, comma 56, della L. n. 388/2000, il legislatore ha definitivamente chiarito, che l'imposta deve essere calcolata sulla scorta di quanto stabilito sia dal primo che dal secondo comma dell'art. 12".

Il Comune di Roma impugna la sentenza osservando che i giudici non hanno tenuto in debito conto del difforme indirizzo maggioritario della giurisprudenza di merito e del carattere innovativo della modifica legislativa, che, in quanto tale, ne impedisce l'applicazione retroattiva.

Inoltre, la fattispecie che ci occupa e' prevista e disciplinata dal terzo comma, dell'art. 12, che prevede per le affissioni dirette l'applicazione

dell'imposta all'intera superficie e dal comma 1 che prescrive il pagamento per anno solare.

Richiama la CM n. 1 del 05/02/2001 che esclude qualsiasi retroattività della legge finanziaria/nonché il diritto al pagamento frazionato, cioè l'impianto deve risultare inutilizzato per almeno nove mesi.

E' di interesse pubblico-aggiunge - non vedere inutilizzati per la maggiore parte dell'anno impianti fissi pubblicitari.

Chiede la riforma della sentenza con vittoria di spese.

La ricorrente si costituisce in giudizio eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello non essendo stato indicato il legale rappresentante del Comune di Roma e l'inammissibilità per difetto della specificità dei motivi.

Nel merito afferma d'avere compiuto esposizioni pubblicitarie mai superiori a 30 giorni.

Ribadisce che l'art. 8, punto e) del regolamento comunale si pone in aperta violazione dell'art. 12 del citato D.Lgs, come evidenziato dai pareri pro-veritate espressi dal prof. - Y - e dal prof. - Z -.

Questa Sezione il 19/02/2004, preso atto della richiesta delle parti, rinviava l'udienza al 17/06/2004 ed in questa rinviava la causa a nuovo ruolo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1- Inammissibilità dell'appello non essendo stato indicato il legale rappresentante del Comune di Roma.

1.1- Le ragioni, per le quali l'eccezione non ha pregio, sono le seguenti:

Il Comune ha proposto appello in quanto, "rappresentato e difeso" dal dirigente dell'ufficio competente "ai sensi dell'art. 34 dello statuto comunale".

Circa la regolarità di tale costituzione, va richiamato, prima di tutto, l'insegnamento delle Sezioni unite della Cassazione.

Con la sentenza n. 7349/98, è stato, infatti, affermato che, per effetto dell'art. 16 del D.Lgs n. 29/1993 (ora art. 16 del D.Lgs n. 165/2001) "i dirigenti generali promuovono e resistono alle liti che riguardano ed hanno il potere di annullare e transigere", dirigenti di tale posizione "hanno il potere di resistere alle liti che riguardano l'amministrazione cui è stato preposto e (che) a lui spettano la legittimazione processuale attiva e passiva per le dette cause".

Orbene, le norme di legge che regolano la posizione ed i poteri dei dirigenti comunali non solo ne stabiliscono la competenza di adottare tutti gli atti di gestione (art. 107 del TU n. 267/2000), ma anche quella di compiere (comma 3, lett. i) "gli atti ad essi attribuiti dallo statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal sindaco".

Lo statuto del Comune di Roma dispone all'art. 34 che "i dirigenti promuovono e resistono alle liti anche in materia di tributi comunali ed hanno il potere di conciliare e transigere".

La disposizione è, dunque, identica a quella che ha indotto le SS.UU. a riconoscere la spettanza della legittimazione processuale ai dirigenti dello Stato. E non può che indurre alla medesima conclusione in questo giudizio.

Vi è da aggiungere che non si possono adombrare dubbi circa la legittimità dello statuto comunale in discussione. L'art. 34, nella disposizione riferita, è espressione della regola stabilita nell'art. 6 del TU n. 267/2000 citato, ivi è chiarito (comma 2) che "lo statuto, nell'ambito dei principi fissati dal presente testo unico, ... specifica le attribuzioni degli organi e ... i modi di esercizio della rappresentanza legale decente, anche in giudizio".

Sembra corretto considerare che:

a) i dirigenti sono organi dell'ente dei quali la norma statutaria in esame specifica le attribuzioni;

b) l'attribuzione ad essi di promuovere e resistere alle liti è la regolamentazione di un modo di esercizio della rappresentanza legale.

Lo statuto del Comune di Roma deve pertanto considerarsi attributivo della competenza diretta al dirigente preposto ad ufficio tributario di stare in giudizio per l'ente sia nel resistere, sia nel promuovere le liti.

2- Inammissibilità per difetto della specificità dei motivi.

I motivi dell'appello, oltre a ricalcare ed ampliare i motivi delle controdeduzioni, specificamente contestano l'interpretazione della norma applicata dai primi giudici.

3-Violazione e falsa applicazione dell'art. 12 del D.Lgs n. 507/93, anche in relazione agli artt. 5,7,8,9,14 ed agli artt. 3 e 53 della Costituzione.

L'art. 12 disciplina fattispecie impositive del tutto distinte:

- il primo comma stabilisce le modalita' di calcolo dell'imposta "per ogni metro quadrato di superficie e per anno solare";

- il secondo comma fa esclusivo riferimento alla pubblicita' ordinaria temporanea, di durata non superiore a tre mesi, per la quale e' prevista la riduzione di un decimo della tariffa applicabile;

-il terzo comma, nel cui ambito ricade la fattispecie in esame, stabilisce che " Per la pubblicita' effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti, e simili su apposite strutture adibite alla esposizione di tali mezzi si applica l'imposta in base alla superficie complessiva degli impianti nella misura e con le modalita' previste dal comma 1".

La ricorrente non ha mai fornito la prova in ordine all'utilizzazione parziale/non superiore a tre mesi (la ricorrente afferma mai superiore a 30 giorni), degli impianti de "quibus" nel periodo soggetto ad imposta, come avrebbe dovuto (Cfr.ex pluribus: CTR del Lazio n. 65/14/2002) e,percio' non si rende applicabile il secondo comma.

Appare evidente che la fattispecie che ci occupa e' prevista e disciplinata dal terzo comma del citato art. 12.

Si puo' parlare di "pubblicita' provvisoria e/o temporanea" unicamente in presenza di un atto amministrativo che tale la definisca.

Come si puo' riscontrare dalla documentazione in atti depositata, il Comune rilascia disposizioni dirigenziali che riportano la data d'inizio e di fine del periodo d'autorizzazione dell'impianto, come disposto dall'art. 15, primo comma, lett. e), del Regolamento Comunale approvato con Deliberazione C.C. 289/94, in attuazione del D.Lgs 507/93 che cosi' recita: "la pubblicita' ordinaria a tempo determinato, la quale non puo' avere durata superiore a tre mesi per anno solare - motivatamente rinnovabili fino al massimo d'altri tre mesi ... deve essere effettuata su impianti provvisori che alla scadenza... devono essere rimossi".

Conformemente al dettato normativo dell'art. 12 citato quindi, l'art. 8, tabella 1, lett. e), del Regolamento Comunale prevede che "per la pubblicita' effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite all'esposizione... la tariffa base... e' di lire 32.000 per ogni metro quadrato di superficie dell'impianto e per anno solare, indipendentemente dai numero dei messaggi diffusi".

Tale disposizione regolamentare, conforme anche alle R.M. n. 152/E del 03/07/1997 e n. 1 del 05/02/2001, sul punto recita: "Al riguardo si precisa che l'art, 12, comma 3, prevede espressamente che per la pubblicita' effettuata mediante affissioni dirette, l'imposta debba essere applicata in base alla superficie complessiva degli impianti adibiti all'esposizione di manifesti e simili, mentre riguardo alle modalita' di commis-urazione del tributo e' operato un rinvio al comma 1 del medesimo articolo, che prescrive che il pagamento del tributo debba avvenire per anno solare sulla base della tariffa ivi riportata".

Si deve annodare che la CM citata chiarisce che la legge finanziaria, e' applicabile dal 01/01/2001, con esclusione di qualsiasi forma di retroattivita', nonche' il diritto al pagamento frazionato a seguito di un'esposizione pubblicitaria non superiore ai 3 mesi nel corso dell'anno solare per lo stesso impianto (in sostanza, l'impianto deve essere inutilizzato per almeno 9 mesi, e, nella specie, si deve di nuovo fortemente ribadire, perche' essenziale, la ricorrente non ha mai dimostrato tale evenienza).

Questa Commissione e' intervenuta in tal senso con numerose sentenze: nn. 106/7/04, 2/19/04, 41/01/99, 70/35/01, 71/35/01, 14/14/02, 65/14/02, 47/27/02 e 48/27/02.

3. 1- Ne segue che incombeva all'impresa:

a) l'obbligo di produrre, per gli impianti di cui si discute, la dichiarazione preventiva annuale (art.8, comma 1), con indicazione della durata dell'uso: la societa' non ha provato d'averlo fatto;

b) l'onere (perche' anche nel suo interesse) di dare comunicazione di ogni altro fatto modificativo della durata annuale. Neppure di questi adempimenti e' stata data dimostrazione.

Gli avvisi d'accertamento in discussione,rispetto ad inesistenti dichiarazioni,si mostrano,in conclusione,emanati in conformita' alla presunzione di durata annuale, di cui all'art.8, senza necessita' di supporto probatorio a carico dell'ente impositore.

Per altro verso, anche sul piano della ragionevolezza, la disponibilita' di un impianto stabilmente inserito sul terreno comporta la presunzione che esso sia continuativamente utilizzato.

Sicche' spetta, semmai, all'impresa che ne fa uso dare la prova di averne fatta utilizzazione per un minore periodo e con il mezzo della dichiarazione prescritto al comma 1 dell'art. 8.

4-Computo della superficie dell'impianto oggetto dell'imposta.

La ricorrente sostiene che l'ammontare dell'imposta e' stata, calcolata sull'intera superficie del mezzo pubblicitario senza decurtare la superficie della cornice,allegando una perizia che sostiene essere la superficie di mq 16,24 ed una dichiarazione della tipografia di stampati di mq 15,80.

4.1- L'art. 7 del D.Lgs. n. 507/1993 detta una serie di regole per l'applicazione dell'imposta, stabilendo, ai comma 1, che il tributo si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui e' circoscritto il mezzo pubblicitario utilizzato, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.

Il legislatore non ha, quindi, collegato l'imposizione alle dimensioni o al numero dei messaggi pubblicitari, bensì alla superficie della minima figura piana geometrica regolare o irregolare in cui e' possibile circoscrivere il mezzo pubblicitario utilizzato.

Tale assunto e' definito, nella C.M. n. 10/E del 1994, come un principio fondamentale stabilito dal legislatore.

Siffatta interpretazione, d'altronde, si era già consolidata in vigore del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 639, che, in precedenza, disciplinava il tributo.

Il Ministero delle finanze, infatti, già con la R.M. 4 agosto 1988, n. 3/1296, aveva avuto modo di precisare che, ai fini della tassazione, deve essere presa in considerazione la minima figura piana geometrica in cui e' compreso il mezzo pubblicitario, rilevando che la norma (ossia l'art. 17 del D.P.R. n. 639/1972, sostanzialmente analoga all'art.7 del D.Lgs. n. 507/1993) pone l'accentuazione sul concetto' di mezzo pubblicitario, che, come tale, deve necessariamente essere considerato nella sua unitaria ed effettiva consistenza dimensionale.

L'imposta di pubblicita' e' quindi dovuta non in relazione all'uso che dell'impianto viene fatto da parte dell'utente,nella cui disponibilita' rimane l'intera superficie dichiarata e concessa, ma sulla base della prescritta autorizzazione comunale (Cfr. CTR del Lazio n.124/09/99).

Il Comune, sostiene d'avere applicato sempre la regola di escludere dalla tassazione ogni elemento accessorio, pali di sostegno,cimase degli impianti, cornici aventi carattere strutturali.

Applicazione che deriva dalla norma d'attuazione territoriale espressa nell'art.7, comma 5, del Regolamento AA.PP.,ove si precisa che "la superficie imponibile del mezzo pubblicitario e' data dalla concessione o dell'autorizzazione,al netto di ogni elemento accessorio". Risulta dagli atti che l'automazione e' stata data per una superficie di 6x3=18mq.

Altra cosa, evidentemente, e' l'eventuale diminuzione della superficie geometrica eseguita volontariamente dal titolare dell'impianto,come PUO'

risultare dalla documentazione sopra riferita.

La ricorrente aveva chiesto con il ricorso introduttivo l'applicazione di tale articolo,sostenendo implicitamente sussistere le condizioni di obiettiva incertezza sulla portata e sull'ambito d'applicazione delle disposizioni enunciate,per cui chiedeva che non fossero applicate le sanzioni.

Questo Collegio deve disattendere la richiesta della societa'perche' non ravvisa alcun'incertezza sulle, norme richiamate in premessa. La disciplina normativa richiamata non si articola in una pluralita' di prescrizioni, di difficoltoso coordinamento, cagionato dall'equivocita' del contenuto, derivante da elementi positivi di confusione (Cass. n. 14476/03).

Tante' che sulle stesse si e' formato un orientamento consolidato di questa Commissione: nn. 41/01/99, 70/35/01, 71/35/01, 14/14/02, 65/14/02, 47/27/02 e 48/27/02, per cui, per cui non puo' ravvisarsi l'incertezza eccepita (Cass. n. 10495/03).

Sentenza del 18/02/2005 n. 5

7- L'appello del Comune di Roma e' accolto e per l'effetto, condanna la Parte soccombente al pagamento delle spese processuali che si liquidano in complessivi € 200,00 -

P.Q.M.

In accoglimento dell'appello e in riforma della decisione di primo grado conferma gli avvisi di accertamento impugnati - Condanna l'appellato al rimborso delle spese di lite in favore del Comune di Roma che liquida in complessivi euro 200,00-

Roma 20 gennaio 2005